



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N.53/39 DEL 20.12.2013**

---

**Oggetto:** Legge regionale n. 6/2012, art. 4, comma 25. Legge regionale n. 12/2013, art. 5, comma 28. Stanziamento straordinario in favore dei Consorzi di Bonifica. Euro 3.000.000 (UPB S04.02.003 Cap. Sc04.0193). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 52/29 del 10 dicembre 2013.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, al comma 25 dell'art. 4 dispone: "A favore dei consorzi di bonifica è disposto uno stanziamento straordinario complessivamente pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento, diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale degli enti, sostenuti dall'anno 2006 all'anno 2011. I criteri di ripartizione nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare".

Prosegue l'Assessore facendo presente che, con la deliberazione n. 34/21 del 7 agosto 2012, il contributo previsto per l'annualità 2012 è stato ripartito tra i Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, dell'Oristanese, del Basso Sulcis e del Cixerri sulla base della situazione finanziaria dei Consorzi tenendo principalmente conto della necessità di recuperare crediti nei confronti dei consorziati.

L'Assessore inoltre ricorda che la legge regionale n. 12/2013, all'articolo 5, comma 28, ha previsto, per l'anno 2013, uno stanziamento straordinario a favore dei Consorzi di bonifica pari a euro 3.000.000 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale n. 6 del 2012 (UPB S04.02.003).

La ratio delle norme succitate è quella di abbattere i costi di funzionamento sostenuti dai Consorzi di Bonifica nello svolgimento della loro attività istituzionale e conseguentemente i correlativi ruoli da porre a carico della comunità consorziata.

La legge regionale n. 6/2012 pone in capo all'organo esecutivo il compito di individuare, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri di ripartizione della somma stanziata, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare. La



stessa legge precisa che detti costi di funzionamento possono essere diretti o indiretti e devono riferirsi all'attività istituzionale svolta dagli Enti di bonifica.

Alla luce delle premesse svolte, l'Assessore fa presente come i costi di funzionamento che possono abbattersi attraverso l'erogazione delle somme previste dalla norma in oggetto devono essere ricollegati alle attività istituzionali di cui alla L.R. n. 6/2008 e quindi alla correlativa emissione dei ruoli nei confronti dei consorziati.

Ai fini di una corretta qualificazione dei costi di funzionamento, la norma dispone che lo stanziamento straordinario sia funzionale all'abbattimento dei costi per il funzionamento dell'Ente, quale organismo amministrativo permanente preposto alle opere di bonifica; si devono pertanto individuare i costi diretti (riconducibili alle spese che sono interamente e direttamente attribuibili a una specifica attività istituzionale, ai sensi del R.D. n. 215/1933) ed i costi di funzionamento indiretti (comunemente individuati quali chiamati "spese generali" e rappresentati da quei costi non interamente e direttamente attribuibili alle singole attività istituzionali ma che sono strettamente correlati all'esercizio dell'attività istituzionale degli enti). Costi di funzionamento, diretti ed indiretti, quindi - indicati letteralmente dal legislatore nell'art. 4, comma 25, della L.R. n. 6/2012 - concernenti tutte le attività istituzionali consortili e che possono identificarsi, a titolo meramente esemplificativo, nelle spese per il funzionamento degli uffici tecnici e amministrativi, in quelle per la tenuta del catasto, in quelle per la gestione degli automezzi e macchine, per la elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza, in quelle per la remunerazione degli agenti della riscossione, o in quelle per l'affitto della sede, per il personale, per le varie utenze, ed in tutte le altre spese correnti che trovano stanziamento ed impegno contabile nei competenti strumenti di bilancio.

Al fine di ottemperare al dettato legislativo di cui all'oggetto l'Assessore ritiene che un criterio oggettivo di quantificazione dei costi, considerata la finalità della norma di abbattere i ruoli dei consorziati, sia quello di individuare, attraverso i conti consuntivi debitamente approvati dagli Enti di Bonifica e riferiti alle annualità di cui alla legge (dal 2006 al 2011), i residui attivi ancora presenti nei singoli anni di riferimento anche attraverso l'importo dei ruoli da emettere risultante dal bilancio di previsione, ed il loro importo per ettaro. Secondo il criterio appena descritto i singoli Consorzi beneficiari valuteranno l'opportunità di conservare le poste in entrata, nei limiti dei residui attivi presenti nei conti consuntivi di riferimento, determinando l'incidenza sull'annualità e sui tributi beneficiati. L'Assessore precisa che al fine di verificare l'effettiva diminuzione del carico contributivo nei confronti dei consorziati, in seguito all'impegno delle somme in favore del Consorzio di Bonifica beneficiario del contributo oggi programmato, l'Ente di Bonifica dovrà



provvedere all'adozione di un apposito atto contabile con il quale provvederà al riaccertamento dei ruoli di contribuenza, suddivisi per annualità e tipologia.

Prosegue l'Assessore facendo presente che ai fini dell'individuazione del criterio per la ripartizione del contributo è opportuno valutare le spese di funzionamento sostenute nelle annualità dal 2006 al 2011, escludendo tutti i costi per i quali i Consorzi hanno già ricevuto o riceveranno un rimborso da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici o privati e decurtate, per i Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, dell'Oristanese, del Basso Sulcis e del Cixerri, del contributo straordinario relativo all'annualità 2012.

L'Assessore riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 52/29 del 10 dicembre 2013, ha ripartito il contributo straordinario tra i Consorzi di bonifica secondo il criterio sopra individuato e sulla base delle autocertificazioni trasmesse dai Consorzi stessi, relative all'ammontare delle spese di funzionamento sostenute nelle annualità dal 2006 al 2011.

Per errore materiale nell'autocertificazione di cui sopra, il Consorzio di bonifica del Cixerri non è stato ricompreso tra i beneficiari del contributo. Pertanto, è necessario procedere alla revoca della deliberazione n. 52/29 del 10 dicembre 2013, ed ad una nuova ripartizione del contributo tra tutti i Consorzi.

L'Assessore propone, quindi, di assegnare:

- € 300.000 ai Consorzi le cui spese sono inferiori a € 10.000.000;
- € 600.000 ai Consorzi le cui spese superano € 10.000.000.

Tutto ciò premesso l'Assessore propone alla Giunta:

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 52/29 del 10 dicembre 2013;
- di individuare, quale criterio di quantificazione dei costi, quello dei residui attivi ancora presenti nei singoli anni di riferimento anche attraverso l'importo dei ruoli da emettere risultante dal bilancio di previsione, ed il loro importo per ettaro. I singoli consorzi beneficiari valuteranno l'opportunità di conservare le poste in entrata, nei limiti dei residui attivi presenti nei conti consuntivi di riferimento, determinando l'incidenza sull'annualità e sui tributi beneficiati;
- di individuare, quale criterio di qualificazione dei costi, quello rappresentato dai costi diretti (riconducibili alle spese che sono interamente e direttamente attribuibili a una specifica attività istituzionale, ai sensi del R.D. n. 215/1933) ed i costi di funzionamento indiretti (comunemente individuati quali chiamati "spese generali" e rappresentati da quei costi non interamente e direttamente attribuibili alle singole attività istituzionali ma che sono strettamente correlati



all'esercizio dell'attività istituzionale degli enti). Costi di funzionamento, diretti ed indiretti, quindi (indicati letteralmente dal legislatore nell'art. 4, comma 25, della L.R. n. 6/2012) concernenti tutte le attività istituzionali consortili e che possono identificarsi, a titolo meramente esemplificativo, nelle spese per il funzionamento degli uffici tecnici e amministrativi, in quelle per la tenuta del catasto, in quelle per la gestione degli automezzi e macchine, per la elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza, in quelle per la remunerazione degli agenti della riscossione, o in quelle per l'affitto della sede, per il personale, per le varie utenze, ed in tutte le altre spese correnti che trovano stanziamento ed impegno contabile nei competenti strumenti di bilancio;

- di individuare, quale criterio di ripartizione del contributo, l'ammontare delle spese di funzionamento sostenute nelle annualità dal 2006 al 2011, escludendo tutti i costi per i quali i Consorzi hanno già ricevuto o riceveranno un rimborso da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici o privati, assegnando:
  - a) € 300.000 ai Consorzi le cui spese sono inferiori a € 10.000.000;
  - b) € 600.000 ai Consorzi le cui spese superano € 10000.000;
- di ripartire il contributo secondo la seguente tabella:

Consorzio di Bonifica Basso Sulcis:	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Oristanese	€ 600.000
Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Ogliastra	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Nord Sardegna	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Nurra	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Gallura	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Cixerri	€ 300.000
Totale	€ 3.000.000

- di stabilire che all'atto dell'impegno delle somme in favore del Consorzio di Bonifica beneficiario del contributo oggi programmato, lo stesso Ente di Bonifica dovrà provvedere, a seguito dell'avvenuto impegno da parte del competente dirigente dell'amministrazione, all'adozione di un'apposita deliberazione con la quale provvederà al riaccertamento dei ruoli di contribuenza, suddivisi per annualità e tipologia;



- di autorizzare il competente Servizio ad erogare un'anticipazione pari all'80% della somma concessa e la restante parte all'atto della conclusione dell'iter di verifica del rendiconto attestante la spesa sostenuta ammessa a contributo, che potrà essere reso anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 22, della L.R. n. 6/2012.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### DELIBERA

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 52/29 del 10 dicembre 2013;
- di individuare, quale criterio di quantificazione dei costi, quello dei residui attivi ancora presenti nei singoli anni di riferimento anche attraverso l'importo dei ruoli da emettere risultante dal bilancio di previsione, ed il loro importo per ettaro. I singoli consorzi beneficiari valuteranno l'opportunità di conservare le poste in entrata, nei limiti dei residui attivi presenti nei conti consuntivi di riferimento, determinando l'incidenza sull'annualità e sui tributi beneficiati;
- di individuare, quale criterio di qualificazione dei costi, quello rappresentato dai costi diretti (riconducibili alle spese che sono interamente e direttamente attribuibili a una specifica attività istituzionale, ai sensi del R.D. n. 215/1933) ed i costi di funzionamento indiretti (comunemente individuati quali chiamati "spese generali" e rappresentati da quei costi non interamente e direttamente attribuibili alle singole attività istituzionali ma che sono strettamente correlati all'esercizio dell'attività istituzionale degli enti). Costi di funzionamento, diretti ed indiretti, quindi (indicati letteralmente dal legislatore nell'art. 4, comma 25, della L.R. n. 6/2012) concernenti tutte le attività istituzionali consortili e che possono identificarsi, a titolo meramente esemplificativo, nelle spese per il funzionamento degli uffici tecnici e amministrativi, in quelle per la tenuta del catasto, in quelle per la gestione degli automezzi e macchine, per la elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuzione, in quelle per la remunerazione degli agenti della riscossione, o in quelle per l'affitto della sede, per il personale, per le varie utenze, ed in tutte le altre spese correnti che trovano stanziamento ed impegno contabile nei competenti strumenti di bilancio;
- di individuare, quale criterio di ripartizione del contributo, l'ammontare delle spese di funzionamento sostenute nelle annualità dal 2006 al 2011, escludendo tutti i costi per i quali i Consorzi hanno già ricevuto o riceveranno un rimborso da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici o privati, assegnando:



- a) € 300.000 ai Consorzi le cui spese sono inferiori a € 10.000.000;
- b) € 600.000 ai Consorzi le cui spese superano € 10000.000;
- di ripartire il contributo secondo la seguente tabella:

Consorzio di Bonifica Basso Sulcis:	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Oristanese	€ 600.000
Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Ogliastro	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Nord Sardegna	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Nurra	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Gallura	€ 300.000
Consorzio di Bonifica Cixerri	€ 300.000
Totale	€ 3.000.000

- di stabilire che all'atto dell'impegno delle somme in favore del Consorzio di Bonifica beneficiario del contributo oggi programmato, lo stesso Ente di Bonifica dovrà provvedere, a seguito dell'avvenuto impegno da parte del competente dirigente dell'amministrazione, all'adozione di un'apposita deliberazione con la quale provvederà al riaccertamento dei ruoli di contribuenza, suddivisi per annualità e tipologia;
- di autorizzare il competente Servizio ad erogare un'anticipazione pari all'80% della somma concessa e la restante parte all'atto della conclusione dell'iter di verifica del rendiconto attestante la spesa sostenuta ammessa a contributo, che potrà essere reso anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 22, della L.R. n. 6/2012.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 25, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci